



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*



**UNIVERSITÀ
DI PISA**

ACCORDO TRA L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA E L'UNIVERSITÀ DI PISA PER LA PROMOZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DI AZIONI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE RIVOLTE A STUDENTESSE, STUDENTI E INSEGNANTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA (di seguito anche "USR TOSCANA"), con sede legale in Via Mannelli 113, C.F. 80022410486, nella persona del suo legale rappresentante, Direttore Generale Dott. Ernesto Pellecchia, nato ad Avellino, il 25 dicembre 1960.

e

L'UNIVERSITÀ DI PISA, rappresentata dal Rettore Prof. Riccardo Zucchi, nato a Castelnuovo Di Garfagnana (LU), il 31/12/1957, C.F. ZCCRCR57T31C236B, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo in Pisa, all'indirizzo Lungarno Pacinotti n. 43

Di seguito chiamate "Le Parti",

Premesso che

- l'orientamento costituisce parte integrante del processo di istruzione e formazione durante tutto l'arco della vita;
- che la legge n. 59/97 prevede che le Università e le Istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario;
- i percorsi di orientamento progettati dalle Università, ai sensi del D.lgs 21/2008 (art. 3), consentono agli studenti di esplorare il mondo universitario e quello professionale, acquisendo una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e del loro futuro progetto personale;
- le Scuole secondarie di secondo grado nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, anche tenendo conto dei piani di orientamento predisposti dalle province, assicurano ai sensi del D.lgs. 21/2008 (art. 2) il raccordo con le Università, anche consorziate tra loro, realizzando appositi percorsi di orientamento e di autovalutazione delle competenze da prevedersi anche nel Piano dell'offerta formativa e nel Piano annuale delle attività di formazione in servizio;
- è opportuno che le Università e le Scuole secondarie di secondo grado promuovano percorsi congiunti di orientamento e di formazione che contribuiscano al conseguimento del successo formativo dello studente;
- l'USR TOSCANA è chiamato a promuovere, nel rispetto dell'autonomia delle Scuole secondarie di secondo grado, idonee azioni volte allo sviluppo della cultura dell'orientamento inteso come componente strutturale del processo formativo e a favorire, per quanto concerne l'orientamento universitario, il coordinamento tra le Scuole e le Università;
- l'Università di Pisa e l'USR TOSCANA, condividono l'importanza di rafforzare il raccordo tra sistema scolastico e Università attraverso azioni informative mirate e promozione di percorsi di orientamento;
- il presente accordo è finalizzato a creare le condizioni necessarie per un'integrazione funzionale tra i programmi delle attività formative scolastiche e le attività di base dei primi



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*



**UNIVERSITÀ
DI PISA**

- anni dei corsi di laurea, nonché a potenziare il rapporto Scuola-Università;
- le attività previste nell'ambito del presente accordo permettono allo studente di meglio comprendere le metodologie e gli aspetti fondamentali di specifiche discipline universitarie, favorendone l'inserimento nella vita universitaria ed il diretto contatto con i docenti universitari;
- l'Università di Pisa e l'USR TOSCANA concordano per la costruzione, il completamento e l'approfondimento di conoscenze, competenze e abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, come pure per il conseguente orientamento verso scelte motivate e consapevoli in grado di assicurare un passaggio più agevole verso le Università;
- l'USR TOSCANA e l'Università di Pisa mirano a facilitare e incoraggiare il passaggio dei giovani dalla Scuola secondaria di secondo grado all'Università;
- l'Università di Pisa mira ad offrire percorsi di orientamento per le Scuole secondarie di secondo grado, volti anche a ridurre il numero di abbandoni universitari, contribuendo in tal modo all'aumento del numero dei laureati;

Visto

- la Legge del 19 novembre 1990 n. 341, art. 6 sulle formazioni finalizzate e servizi didattici integrativi;
- il D.M. del 21 luglio 1997 n. 245 recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento;
- il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, *"Regolamento dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche"*, che, all'art. 4, richiede alle Istituzioni Scolastiche di assicurare la realizzazione di "iniziative di continuità e di orientamento scolastico e professionale" e, all'art. 7, consente loro la stipulazione di accordi per attività di comune interesse;
- il D.P.R. del 6 novembre 2000, n. 347, recante norme per l'organizzazione del Ministero per la pubblica Istruzione in particolare l'art. 6 che prevede l'istituzione dell'Ufficio Scolastico Regionale, come autonomo centro di responsabilità amministrativa;
- il D.M. del 9 settembre 2004, *"Comitato Nazionale Orientamento"*, che individua l'orientamento come strumento e strategia di promozione del successo formativo ed educativo, di reale esercizio della cittadinanza, di integrazione e coesione sociale;
- la Legge del 11 gennaio 2007 n. 1, art. 2, comma 1, lettere a, b, c, e successivo D.lgs. del 14 gennaio 2008 n. 21 contenente norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la Scuola, le Università e le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici delle studentesse e degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato, di cui all'art. 1 della Legge del 2 agosto 1999 n. 264;
- il D.lgs. del 15 aprile 2005 n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, commi 784 e seguenti *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*;
- il D.M. del MUR del 3 agosto 2022, n. 934, recante *"Criteri di riparto delle risorse e modalità"*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana



UNIVERSITÀ
DI PISA

di attuazione dei progetti relativi al "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" - Investimento "Orientamento attivo nella transizione scuola - università", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU";

- la Nota del MIM prot. 3221 del 7 ottobre 2022, avente ad oggetto l'adozione del D.M. 934/2022 relativo all'attuazione dell'investimento 1.6 "Orientamento attivo scuola - università" rivolto all'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado;
- il D.M. del MIM del 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza;
- vista la Nota del MIM prot. 937 del 3 marzo 2023, avente ad oggetto gli interventi per l'orientamento nell'ambito del PNRR;
- il vigente Statuto dell'Università di Pisa;

**Tutto ciò premesso,
convengono e stipulano quanto segue:**

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse al presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Obiettivi

1. L'USR TOSCANA e l'Università di Pisa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente Accordo collaboreranno per il raggiungimento di obiettivi comuni tra cui:
 - realizzare percorsi di orientamento finalizzati alla scelta consapevole del corso di studio universitario;
 - potenziare il raccordo tra l'USR TOSCANA, Scuole e l'Università di Pisa per la progettazione e la promozione di azioni di orientamento condivise;
 - realizzare interventi di formazione e percorsi di orientamento rivolti agli insegnanti;
 - sviluppare buone pratiche in tema di orientamento universitario;
 - promuovere la partecipazione alle attività di orientamento delle studentesse, degli studenti e degli insegnanti;
 - attuare una valutazione dei processi e un'analisi qualitativa dei percorsi al fine di rilevare i bisogni formativi e predisporre nuove proposte di formazione in grado di soddisfare le esigenze emerse;
 - incentivare approcci didattici innovativi che mirano altresì a ridurre il divario tra le diverse fasi dell'iter formativo.

Art. 3 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi Accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo e della normativa vigente.



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*



**UNIVERSITÀ
DI PISA**

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità di collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, per ogni azione intrapresa, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy, proprietà intellettuale e coperture assicurative.

Art. 4 – Azioni specifiche promosse dall'Università di Pisa

1. L'Università di Pisa si impegna a:

- promuovere e realizzare azioni di orientamento rivolte alle Scuole secondarie di secondo grado, allo scopo di favorire l'avvicinamento dei giovani all'istruzione universitaria e di supportarli nella scelta consapevole della propria formazione, favorendo la progettazione professionale e la crescita individuale;
- partecipare, per il tramite dei Dipartimenti di riferimento, ai progetti del Piano nazionale Lauree Scientifiche (di seguito PLS), avviato dal Ministero dell'Università e della Ricerca perseguendo due finalità: contribuire all'aggiornamento dei docenti di materie scientifiche in servizio nella Scuola secondaria di secondo grado attraverso incontri di approfondimento disciplinare e laboratori; migliorare la conoscenza delle discipline scientifiche nella Scuola secondaria di secondo grado, coinvolgendo le studentesse e gli studenti del triennio nelle attività laboratoriali curriculari ed extra curriculari, programmate anche sulla base delle competenze richieste dalle professioni;
- gestire, per il tramite dei Dipartimenti e degli Uffici Centrali di Ateneo, i Piani di orientamento e tutorato (di seguito POT), avviati con D.M. del MUR del 29 dicembre 2017 n. 1047, e altri progetti finanziati a livello nazionale e regionale, allo scopo di promuovere azioni di orientamento informativo ed esperienziale rivolte a studentesse e studenti degli ultimi anni della Scuola secondaria di secondo grado, a integrazione delle iniziative attivate nell'ambito del PON e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO);
- offrire, a studentesse e studenti delle Scuole secondarie di secondo grado, la possibilità di partecipare ad un'ampia offerta di PCTO, attivati ai sensi della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145;
- erogare, in attuazione al D.M. del 2 agosto 2022, n. 934, corsi di orientamento della durata di 15 ore, agli alunni iscritti agli ultimi tre anni della Scuola secondaria di secondo grado, volti a facilitare e incoraggiare la transizione tra la Scuola e l'Università e ridurre il numero di abbandoni universitari;
- accogliere le studentesse e gli studenti nelle proprie strutture per fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria;
- collaborare con i Dirigenti Scolastici e i docenti referenti per l'orientamento delle Scuole secondarie di secondo grado per una progettazione congiunta di specifiche azioni didattiche di orientamento formativo;
- collaborare con Dirigenti scolastici per attivare percorsi formativi sull'orientamento e sulle nuove metodologie rivolti ai docenti delle Scuole secondarie di secondo grado;
- individuare strumenti di verifica e monitoraggio dei risultati raggiunti.

Art. 5 – Azioni specifiche promosse dall'USR TOSCANA

1. L'USR TOSCANA si impegna a:



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*



**UNIVERSITÀ
DI PISA**

- rafforzare la collaborazione tra scuola e territorio per offrire alle studentesse e agli studenti opportunità formative di qualificato profilo, al fine di garantire l'acquisizione di competenze trasversali e consolidare la loro consapevolezza come cittadini;
- sensibilizzare il personale dirigente e docente delle Scuole secondarie di secondo grado, alla messa a punto di tutte le azioni necessarie a consentire alle studentesse e agli studenti di partecipare al percorso formativo universitario orientativo;
- convocare periodiche conferenze di servizio dei Dirigenti scolastici in materia di orientamento universitario e post secondario, volte a fornire un quadro sulle specifiche azioni messe in atto dall'Università di Pisa, in modo da incentivare la formazione di "reti" tra le Scuole secondarie di secondo grado;
- favorire lo sviluppo di buone pratiche e la partecipazione di studentesse, studenti e docenti alle iniziative di orientamento universitario;
- promuovere attraverso i propri canali le iniziative di orientamento previste congiuntamente e i cataloghi di orientamento previsti dall'Università di Pisa.

Art. 6 – Comitato tecnico di coordinamento

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 le Parti concordano di costituire un Comitato tecnico di coordinamento composto da due componenti designati dall'Università di Pisa e due designati dall'USR TOSCANA.
2. Al Comitato è conferito il compito di promozione, progettazione, indirizzo, verifica, monitoraggio e valutazione degli esiti dei percorsi di orientamento in attuazione del presente Accordo.
3. Il Comitato tecnico predispone annualmente una relazione indirizzata alla Direzione Generale dell'USR e al Rettore dell'Università di Pisa, che evidenzia le iniziative assunte, i punti di forza e di criticità nell'attuazione del presente Accordo, le eventuali modifiche o integrazioni che si rendano necessarie.

Art. 7 - Oneri

1. Dall'attuazione del presente Accordo non discende alcun onere finanziario a carico delle parti (USR TOSCANA e Università di Pisa) né a carico delle istituzioni scolastiche.
2. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 3 che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna Parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 8 - Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera/decisione dell'Organo competente, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.
3. Al termine del presente Accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.



Art. 9 - Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

1. Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo o di recedere unilateralmente, mediante comunicazione scritta da notificare alla parte con raccomandata A.R.; tale recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 10 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i rispettivi rapporti di competenza, ad assicurare che il proprio personale coinvolto in eventuali progetti rientranti nell'ambito del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto di eventuali progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'art. 3, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei risultati, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 11 – Riservatezza

1. Le Parti, in esecuzione del presente Accordo, si impegnano a non divulgare dati, notizie e informazioni identificate dalle parti di carattere riservato, acquisite in relazione alle attività in oggetto.
2. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Accordo, salvo diversa pattuizione, da formalizzarsi per iscritto.
3. Ciascuna Parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Accordo.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati- RGPD" e del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le Parti dichiarano di essere Titolari autonomi per il trattamento dei dati effettuato per la stipula del presente Accordo e per tutti gli adempimenti consequenziali. I dati forniti dalle Parti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*



**UNIVERSITÀ
DI PISA**

adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1, RGPD. Gli interessati potranno inoltre esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. In relazione al trattamento dei dati personali effettuato nell'esecuzione delle attività derivanti dal presente Accordo, le parti si impegnano, fin da ora, a disciplinare con singoli accordi attuativi gli adempimenti e i rispettivi ambiti di responsabilità derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dati riportando, tra le altre informazioni, l'identità di coloro che, tenuto conto delle caratteristiche e peculiarità della specifica attività, risulteranno essere Titolari autonomi o Contitolari e/o Responsabili del trattamento.
3. Le Parti si impegnano fin da ora a adottare adeguate misure di sicurezza - sia tecniche sia organizzative - per proteggere i dati di cui risultino essere Titolari o Contitolari o Responsabili del trattamento.
4. Le parti si impegnano, inoltre, a adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche coinvolte nelle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 13 - Controversie

5. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 14 - Registrazione

1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.
2. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 642/1972 e ss. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università di Pisa. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 15 - Responsabilità delle Parti e obblighi assicurativi

1. Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.
2. Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione.
3. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le Parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Università di Pisa
Il Rettore

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Il Direttore Generale



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*

Prof. Riccardo Zucchi



UNIVERSITÀ
DI PISA

Dott. Ernesto Pellecchia